



ALLEGATO ALLA DELIBERA CC

N° 95 del 03 Agosto 2001

IL REGISTARIO GENERALE

(Dott. Giorgio Lovilli)

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE ERBE OFFICINALI E DEI PRODOTTI BIOLOGICI.

ART. 1 – TIPOLOGIA E OGGETTO DEL MERCATO.

1. Il mercato disciplinato dal presente regolamento ha cadenza mensile e merceologia esclusiva, essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti: erbe officinali e prodotti biologici.

ART. 2 – ATTO FORMALE DI ISTITUZIONE DEL MERCATO.

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche presso l'area ubicata in Salsomaggiore Terme, tra P.za Brugnola e parte di Via Milano, nel tratto compreso tra Via Marzaroli e l'Albergo Villa Fiorita e, quindi, del mercato istituito con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento medesimo.
2. Il Sindaco determina, a mezzo di ordinanza, ogni misura finalizzata a rendere compatibile lo svolgimento del mercato con le esigenze del traffico, della viabilità e dell'arredo urbano nonché con tutte le altre esigenze della comunità e del turismo termale.

ART. 3 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.

1. Il mercato ha luogo la seconda domenica di ogni mese dalle ore 8.30 alle ore 19.00.
2. I commercianti che partecipano al mercato entro le 8.30 devono aver installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi nel mercato prima delle ore 7.00, né sgomberare il posteggio prima delle ore 19.00 se non per intemperie od in caso di comprovata necessità da accertarsi, di volta in volta, dall'agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. Lo sgombero dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza a pena di annullamento della presenza.
5. Entro le ore 20.00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area mercatale cosicché possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. Il mercato viene dichiarato nullo dagli addetti alla vigilanza del mercato in caso di situazioni atmosferiche proibitive, nonché qualora, per tali motivi, si verifichi che il 50% degli operatori non predispongano l'esposizione della merce. Sono autorizzati ad esercitare la propria attività nel mercato gli operatori che comunque lo decidessero. In ogni caso non verranno conteggiate assenze o presenze.

ART. 4 – RICHIAMO DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA CONFIGURAZIONE E DELL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO.

1. L'area mercatale è quella configurata nella planimetria particolareggiata e allegata alla delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente art. 2, co. 1, nella quale si evidenziano:
 - a) l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo e l'esatta collocazione ed articolazione.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso.

ART. 6 – DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.

1. Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 sono vietati la circolazione e il posteggio dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

ART. 7 – MODALITA' DI TENUTA E DI CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Presso l'ufficio Servizio Sviluppo Economico – Polizia Amministrativa è a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria particolareggiata di mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'originale della pianta organica con i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la graduatoria dei titolari di posteggio.
2. Copia della planimetria e della pianta organica sono depositate presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza sul commercio su aree pubbliche.

ART. 8 – MODALITA' DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DECENNALI DI POSTEGGIO.

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, secondo una graduatoria compilata, applicando nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempre che riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - in caso di ulteriore parità, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione dell'azienda al registro Imprese.

2. L'eventuale disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
3. Le domande presentate da operatori già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
4. Non è possibile detenere in concessione sul mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni.

Art. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI.

1. I concessionari dei posteggi di cui al precedente art. 8, non presenti ai sensi dell'art. 3, co. 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posteggi non occupati dai relativi concessionari vengono assegnati, per la giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività, seguendo l'ordine della cosiddetta graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante.
3. In caso di parità nell'assegnazione delle presenze ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori già concessionari anche di un solo posteggio nell'ambito dello stesso mercato e/o sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
5. La graduatoria degli spuntisti è tenuta dal Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza sul commercio su aree pubbliche e deve essere aggiornata dopo ogni mercato e depositata in copia presso l'Ufficio Servizio Sviluppo Economico – Polizia Amministrativa.

ART. 10 – RICHIAMO ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (TOSAP), ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED AL CANONE D'USO DELLE ATTREZZATURE.

1. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri di natura tributaria e/o patrimoniale previsti dalle normative vigenti in materia, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica e di eventuali servizi accessori.

ART. 11 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

1. La concessione di posteggio può essere revocata in ogni momento, per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune.
2. La concessione di posteggio è poi sospesa in caso di:
 - a) accertato e notificato mancato pagamento delle tariffe dovute per i tributi comunali. In questa ipotesi, la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
 - b) recidiva per mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 12 – DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITA' DI VENDITA.

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed, al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori. I rifiuti speciali ancorché assimilabili devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
2. Il posteggio non deve mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. E' vietato annunciare con grida, clamori o mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, importunare il pubblico, pronunciare frasi sconvenienti e quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la tranquillità e la sicurezza del mercato.
5. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

ART. 14 – RINVIO ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla Legge Regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12, nonché alle disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999.

ART. 15 – RINVIO ALLE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA.

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento sotto il profilo del pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi richiamati al precedente art. 10, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.